

Sentenza n.**Registro generale Appello Lavoro n. 917/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Carla BIANCHINI

Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO

Consigliere

Dott. Giovanni CASELLA

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di riassunzione ex art. 392 c.p.c., conseguente a sentenza di rinvio della Cassazione n. 14073/19, discussa all'udienza collegiale del 5-2-2020 e promossa

DA

....., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Viale Regina Margherita n. 30

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Brescia presso lo studio dell'Avv. Roberto Maio, in via Bulloni n. 14 (Ufficio Legale Distrettuale dell'INPS)

RESISTENTE

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI

PER LA RICORRENTE:

"rigettare l'appello proposto dall'INPS confermando integralmente, salva modifica della motivazione, l'ordinanza del Tribunale di Brescia 9.10.2015. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello e del presente giudizio, con esclusione di quello di Cassazione per il quale la ricorrente aveva ottenuto il gratuito patrocinio."

PER IL RESISTENTE:

"in via pregiudiziale, esaminato il petitum di cui alle conclusioni ex adverso articolate, dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di riassunzione per mancata corrispondenza al modello legale di impugnazione, con conseguente estinzione del procedimento, a sensi dell'art. 303 c.p.c. e dell'art. 393 c.p.c. ovvero, in subordine, nel merito, comunque accertata — in conformità con la prescrizione della Suprema Corte - l'insussistenza del requisito contributivo necessario per il riconoscimento della prestazione di maternità reclamata e/o l'insussistenza di valido documento di soggiorno in capo alla richiedente, rigettare tutte le — pur non formulate ex adverso - domande giudiziali di parte ricorrente in riassunzione, poiché infondate in fatto ed in diritto, con spese, diritti ed onorari di tutti i gradi del giudizio rifiuti ed, altresì, con regolamento delle spese di legittimità."



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente, cittadina serba regolarmente residente da molti anni in Italia, era titolare all'epoca dei fatti di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (successivamente per motivi familiari, oggi permesso unico lavoro *ex dlgs 40/14*); era ed è coniugata con il sig. [REDACTED], che all'epoca dei fatti era titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e che nel 2016 ha acquisito la cittadinanza italiana.

Avendo partorito in data 25.6.14 il figlio [REDACTED] e rientrando nei limiti di reddito previsti dalla legge, il 15.7.14 ha presentato all'INPS domanda di assegno di maternità dello Stato *ex art. 75 D.lgs. 151/2001* per il figlio.

Con lettera del 17 luglio 2014 l'INPS ha rigettato la richiesta di assegno, con la seguente motivazione: *“non risulta in possesso di carta di soggiorno”*.

Ritenendo che tale diniego fosse in contrasto con l'obbligo di parità di trattamento di cui alla direttiva 2011/98 la ricorrente, in data 24.12.2014, ha proposto avanti il Tribunale di Brescia azione ai sensi degli artt.28 d. lgs. n.151 del 2001, 44 t.u. sull'immigrazione e 702 bis cod. proc. civ., chiedendo accertarsi la violazione dell'obbligo di parità di trattamento tra italiani e stranieri privi del titolo in questione e la conseguente condanna dell'INPS al pagamento della prestazione.

Costituendosi in giudizio l'INPS ha ribadito la legittimità del diniego per mancanza del permesso di soggiorno di lungo periodo, contestando altresì la sussistenza del requisito contributivo necessario per il riconoscimento del diritto alla prestazione, sostenendo che la ricorrente *“non può vantare almeno tre mesi di contribuzione comprensiva del contributo di maternità (13 settimane) nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti l'evento assicurato (parto)”*.

Su autorizzazione del Tribunale, parte ricorrente ha depositato l'estratto contributivo della ricorrente, comprovante – a suo avviso – la sussistenza del predetto requisito contributivo ai sensi dell'art. 75 comma 2 del D.lgs. 151/2001 (cfr. note autorizzate del 15.05.2015, fascicolo di primo grado).

Con ordinanza 9.10.2015 il Tribunale ha accolto la domanda ritenendo irrilevante la contestazione del requisito contributivo in considerazione del fatto che l'Inps, in sede amministrativa, aveva motivato il rigetto esclusivamente per carenza della titolarità del permesso per lungo-soggiornanti.

Con ricorso depositato il 27.10.2015 l'INPS ha proposto appello chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata.

Con sentenza n. 297 pubblicata il 21.09.2016 (est. Finazzi) la Corte di Brescia ha accolto l'appello dell'INPS, *“non tanto per l'infondatezza della ricostruzione giuridica proposta in tesi dall'appellata in tema di discriminazione ed efficacia diretta dei precetti comunitari in materia di nazionalità, ma per l'esistenza tra le parti di una seria contesa sulla sussistenza, nel caso specifico della Shahni, degli altri requisiti prescritti dalla legge (...) e in particolare del requisito contributivo”* (cit. pag. 4, sentenza d'appello).



La ricorrente ha pertanto proposto ricorso per Cassazione deducendo l'erroneità della omessa pronuncia relativa alla esistenza o meno del requisito contributivo essendosi la Corte di merito limitata a prendere atto di una "seria contesa".

Con sentenza 14073/19 la Corte di legittimità - dopo aver argomentato sulla irrilevanza dell'intento del soggetto che, con il suo comportamento, ha violato la parità di trattamento - ha accolto il motivo di ricorso, affermando in particolare quanto segue:

"mentre è del tutto irrilevante esaminare la "serietà" della incertezza normativa e di fatto, in capo all'Istituto, sulla effettiva sussistenza nel caso di specie del requisito contributivo richiesto dalla lettera b) del primo comma dell'art. 75 dlgs 151/2001, è essenziale stabilire se di tale requisito sia in possesso la ricorrente e ciò in quanto esso è necessario, sul piano causale, a costituire il nesso tra diniego della prestazione previdenziale e la denunciata disparità di trattamento per ragioni di nazionalità".

La sig.ra [] ha riassunto pertanto il giudizio insistendo nelle domande proposte in primo grado.

Si è costituita l'INPS, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di riassunzione considerato che il *petitum ex adverso* articolato nelle conclusioni è il seguente: "rigettare l'appello proposto dall'INPS confermando integralmente, salva modifica della motivazione, l'ordinanza del Tribunale di Brescia 9.10.2015". In particolare, l'INPS rileva come la cassazione con rinvio non spiega l'effetto di far rivivere qualche grado del giudizio di merito né di far rivivere taluno degli atti o provvedimenti del procedimento, selezionando la demolizione della sola sentenza impugnata perché, viceversa, coinvolge l'intero procedimento. Ad avviso dell'Istituto, invero, tutti i precedenti gradi di merito del giudizio devono ora ritenersi devoluti alla cognizione rescissoria del giudice della riassunzione, con l'unico limite del mandato proveniente dal giudice di legittimità. Nel merito, l'INPS, ritenendo che il presente giudizio non sia limitato al solo accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente del requisito contributivo, ribadisce, da un lato, che la sig.ra [] non sia in possesso di un titolo di soggiorno idoneo all'ottenimento della provvidenza in oggetto e che, comunque, non vi sia nella specie il requisito contributivo previsto dalla legge.

All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto, occorre affrontare l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione proposta dall'INPS. L'Istituto ritiene che l'eccepita inammissibilità deriverebbe dal fatto che la ricorrente abbia chiesto, in principalità, il "*rigetto dell'appello dell'INPS*" e "*la conferma*" della sentenza di primo grado.



Tale eccezione si fonderebbe, secondo l'Istituto, sui principi regolatori del giudizio di rinvio, il quale, instauratosi a seguito di annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza d'appello per i motivi di cui ai n. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. non si pone in parallelo con alcun precedente grado del processo, ma ne costituisce, per converso, fase del tutto nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (cosiddetto "*iudicium rescissorium*") funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (nè di primo, nè di secondo grado), riformandola o modificandola, ma statuisce, direttamente e per la prima volta, sulle domande proposte dalle parti (come implicitamente confermato dal disposto dell'art. 393 del codice di rito, a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia), poichè, nel sistema delle impugnazioni, soltanto all'appello va legittimamente riconosciuto carattere "sostitutivo" rispetto alla precedente pronuncia, nel senso che la sentenza di secondo grado è destinata a prendere il posto di quella di primo grado, che, pertanto, non rivive per l'effetto della cassazione con rinvio della pronuncia d'appello (tanto che spetta al giudice del rinvio il compito di provvedere, in ogni caso, sulle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio, incluso il primo).

Conseguentemente, il *petitum* formulato dalla ricorrente in sede di riassunzione (tendente a far rivivere il provvedimento di I grado) determinerebbe l'inammissibilità dell'atto introduttivo del presente giudizio.

Tale prospettazione non è condivisibile.

Il Giudice di merito, nell'esercizio del potere, che gli è assegnato dalla legge, di interpretazione delle domande ed eccezioni formulate dalle parti, non deve fermarsi alla formulazione letterale delle stesse, ma deve accertare e valutare quale sia l'*effettiva volontà* delle parti tenendo conto non solo del contenuto sostanziale dell'atto introduttivo ma anche delle precisazioni e conclusioni intervenute in corso di causa (vedi, *ex plurimis*, Cass., 20/12/2007, n.26990).

Nella specie, al di là della formulazione letterale delle conclusioni, è evidente dalla complessiva lettura dell'atto introduttivo che la ricorrente si sia rivolta a Questa Corte per ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della condotta dell'INPS che, opponendo il mancato possesso in capo alla sig.ra Shahini del permesso lungo-soggiornanti ed il requisito contributivo, le ha negato l'erogazione della provvidenza assistenziale oggetto di causa. La richiesta di conferma del provvedimento di primo grado, lungi dall'essere inammissibile, è idonea a richiamare *per relationem* il *petitum* formulato col ricorso di primo grado ed accolto dal Tribunale di Bergamo.

Entrando nel merito, si deve rilevare che la ricorrente ha proposto la specifica azione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 28, art. 44 t.u. sull'immigrazione e art. 702 *bis* c.p.c., affermando l'incompatibilità tra il D.Lgs. n. 151 del 2001, art.



75 laddove limita l'accesso alla prestazione alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso della carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9 e l'art. 12 della direttiva CE 2011/98 in quanto tale ultima disposizione sancisce il diritto dei lavoratori di Stati terzi, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, a beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti da Regolamento CE 883/2004 e, quindi, anche rispetto ai trattamenti di maternità e paternità previsti dall'art. 3, lett. b) di tale Regolamento.

La domanda è fondata.

Per quanto attiene il rapporto tra normativa comunitaria e interna, si tratta di considerare anzitutto il dettato della direttiva n. 98/2011/UE, *"relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro"*.

La direttiva europea ha due obiettivi principali: il primo inteso a fissare una "procedura unica" per il rilascio appunto del "permesso unico", che consenta ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi; il secondo volto a definire un "insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro" (cfr. considerando n. 30).

Con riguardo a quest'ultimo ambito, al fine di ridurre la disparità di diritti tra i cittadini dell'Unione e i cittadini di paesi terzi che lavorano regolarmente in uno Stato membro, il legislatore europeo con la direttiva in parola ha ritenuto opportuno far sì che agli immigrati regolari siano garantiti una serie di diritti sociali, paragonabili a quelli dei cittadini comunitari, in tema, tra gli altri, di orari di lavoro, ferie, sicurezza sul posto di lavoro e accesso alla sicurezza sociale. L'articolo 12 - rubricato *"Diritto alla parità di trattamento"* - stabilisce pertanto che i lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, par. 1, lett. b) e c), beneficino dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, per quanto concerne, tra l'altro, i settori della sicurezza sociale definiti nel reg. CE n. 883/2004.

Dalla lettura combinata dell'art. 3 (*"Ambito d'applicazione «ratione materiae»"*), paragrafo 1, lett. j), e dell'art. 1, paragrafo 1, lett. z), si evince che il regolamento appena menzionato si applica alle legislazioni relative ai settori della sicurezza sociale, tra l'altro, delle *"Prestazioni familiari"*: ossia a *"tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I"* (reg. CE n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).



Ebbene che l'assegno di cui all'art. 75 D.Lgs 151/2001 costituisca una prestazione suscettibile di rientrare tra quelle contemplate dall'art. 12, par. 1, lett. e), dir. n. 98/2011/UE non pare opinabile.

Basta ricordare al riguardo che il legislatore italiano ha espressamente indicato lo scopo dell'assegno in oggetto nel "*sostegno alla maternità e alla paternità*". Locuzione quest'ultima che ricalca palesemente la nozione di "prestazioni familiari" contenuta nel reg. CE n. 883/2004 - la quale è intesa a "compensare i carichi familiari".

Una volta che si è pervenuto a questa conclusione, non può negarsi la sussistenza di una difformità, alquanto evidente, tra il contenuto dell'art. 12 direttiva n. 98/2011/UE, interpretato alla luce del reg. CE n. 883/2004 - per il quale i lavoratori dei paesi terzi dotati di "permesso di soggiorno unico" beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto riguarda le "prestazioni di maternità e di paternità assimilate" e le "prestazioni familiari" - e quanto disposto dall'art.75 D.Lgs 151/2001, nella parte in cui quest'ultima disposizione circoscrive, invece, l'ambito dei potenziali beneficiari dell'assegno di natalità ai soli stranieri lungo-soggiornanti.

La trasposizione della direttiva n. 98/2011 nell'ordinamento interno è stata realizzata con il D.Lgs. 4.3.2014, n. 40, che è stato emanato dal Governo a seguito della delega conferitagli con la legge 6.8.2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013). Il decreto legislativo si compone soltanto di due articoli. Il primo volto a introdurre alcune modifiche al t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d. legis. 25.7.1998, n. 286; il secondo inteso a disporre l'abrogazione di una serie di disposizioni normative. Non compare invece nel decreto legislativo alcun richiamo esplicito alla realizzazione dello *standard* egualitario pur contemplato dalla direttiva, all'art. 12, per i lavoratori dei paesi terzi ai quali sia stato concesso il c.d. "permesso unico". Né il nostro legislatore al momento di emanare la normativa in tema di erogazione dell'assegno di maternità ha tenuto presente il contenuto dell'art. 12, dir. n. 98/2011.

Sussistendo questa situazione, il rigetto da parte dell'INPS della richiesta di assegnazione di questa provvidenza, in ragione della mancanza del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti, seppur aderente alla normativa interna, risulta in contrasto con la normativa europea.

Occorre in questa sede ribadire il principio affermato dalla Corte di Lussemburgo, fin dalla sentenza *Ratti* (Corte giust., 5.5.1979, C-148/78) secondo cui il giudice nazionale (al quale il singolo amministrato si sia rivolto per far valere le sue doglianze) deve disapplicare la norma interna incompatibile con una direttiva non recepita tutte le volte in cui l'obbligo contenuto nella direttiva sia determinato con



sufficiente certezza e precisione e non ammetta deroghe agli Stati per applicarlo. La Corte di Giustizia ha considerato inoltre che possono essere fatte valere dai singoli amministrati dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato (quando la direttiva non sia stata recepita tempestivamente nel diritto nazionale, oppure la stessa sia stata recepita in modo inadeguato) anche soltanto alcune disposizioni di una direttiva, sempre che esse appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (Corte giust., 19.1.1982, C-8/81, Becker). L'allargamento della nozione di efficacia diretta delle direttive è stato poi motivato dalla Corte esclusivamente nell'ambito di rapporti verticali, ossia tra un cittadino e lo Stato inadempiente (vedi sentenza *Marshall*, Corte giust., 26.2.1986, C-152/84).

Alla luce di questi principi, si deve ritenere che l'art. 12 della direttiva n. 98/2011/CE costituisca una disposizione con efficacia diretta, in quanto contiene un precetto sufficientemente preciso e incondizionato. Essa dunque è suscettibile di trovare ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento riguardando rapporti di efficacia verticale.

Questo Collegio, pertanto, alla luce della disposizione della citata direttiva UE, ritiene di dover disapplicare la normativa interna confliggente con tale direttiva.

L'art.12 della direttiva UE 2011/98, nel punto non recepito nel nostro ordinamento dal d.lgs. n.40 del 2014, dispone che "i lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: ... e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004".

I lavoratori di cui al detto paragrafo sono i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno stato membro a fini lavorativi e anche i lavoratori che sono stati ammessi ai fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale e ai quali è consentito lavorare.

I settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento 883/2004 sono quelli contributivi e non contributivi, e, per quel che qui interessa, quelli che attengono ai trattamenti di maternità e paternità e alle prestazioni familiari (art. 3 del cit. regolamento).

L'assegno di maternità richiesto dalla _____ rientra certamente tra questi trattamenti.

La norma comunitaria nei rapporti di tipo verticale ha pertanto efficacia diretta, nel senso che trova ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento, ponendosi nella gerarchia delle fonti al di sopra della legislazione nazionale, che deve essere disapplicata in caso di contrasto.

Con la conseguenza che se la legislazione nazionale pone lo straniero in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano realizza una forma di discriminazione oggettiva, sanzionabile a prescindere dalla convinzione soggettiva di chi la attua, di agire in applicazione della stessa.



Si deve altresì aggiungere che la sig.ra [] non si trova in nessuna delle condizioni per le quali la direttiva ha facoltizzato gli Stati membri a non erogare i sussidi familiari (e, cioè, a quei “cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto”).

Per poter affermare il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS occorre altresì analizzare la sussistenza nella specie del requisito contributivo in quanto – come affermato nella sentenza di rinvio – l'accertamento della sua sussistenza “è necessario, sul piano causale, a costituire il nesso tra il diniego della prestazione previdenziale e la denunciata disparità di trattamento”. E' evidente, infatti, che mancando tale requisito, verrebbe meno il diritto della sig.ra Shahini a pretendere la provvidenza e, conseguentemente, il mancato possesso della carta di soggiorno non assurgerebbe più a causa efficiente del diniego.

Orbene, ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi che la sig.ra [] sia in possesso di tale requisito.

La norma di riferimento è l'art. 75 D.Lgs 151/2001 (riproduttivo dell'art. 49 L 488/1999), secondo cui:

“1. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a euro 1.549,37, per l'intero nel caso in cui non beneficino dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:

a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale o economica della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;

b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attività lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 5, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;

c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.



2. Ai trattamenti di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.

3. L'assegno di cui al comma 1 è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessata, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. L'importo dell'assegno è rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

5. Con i decreti di cui al comma 6 sono disciplinati i casi nei quali l'assegno, se non ancora concesso o erogato, può essere corrisposto al padre o all'adottante del minore.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo".

A tale norma è stata data attuazione col decreto del Ministro per la solidarietà sociale del 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488) che ha stabilito quanto segue:

«Articolo 3 Periodo di contribuzione. 1. I tre mesi di cui all'art. 2, comma 1, devono essere relativi ad attività lavorativa per la quale sia stata versata o, per i lavoratori subordinati, sia comunque dovuta contribuzione di maternità ai sensi delle leggi vigenti. Per i lavori retribuiti a giornata si calcolano 90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, si calcolano 13 settimane di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti ad ore, si applicano i criteri di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403".

Articolo 4 Individuazione delle prestazioni di cui all'art. 2 comma 1, lettera b).

"1. Le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono le seguenti:

- a) prestazioni per lavori socialmente utili o di pubblica utilità;
- b) indennità di mobilità;
- c) indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
- d) indennità di cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
- e) indennità per malattia o maternità".

Analizzato il dato normativo, ad avviso di questo Collegio, se il legislatore ha utilizzato alla lettera a) l'espressione "tre mesi di contribuzione" e alla lettera b) l'espressione "tre mesi di attività" è perché intendeva attribuire alle due locuzioni un significato diverso: per la seconda è sufficiente aver lavorato per tre mesi indipendentemente da requisiti minimi di orario, di retribuzione e di contribuzione. E la ricorrente ha lavorato (seppure con rapporti precari e a bassa retribuzione) almeno 3 mesi necessari a fruire di una prestazione.



Qualora l'ipotesi *sub b)* dovesse essere interpretata secondo quanto propugnato dall'INPS, non aggiungerebbe pressoché nulla all'ipotesi *sub a)*.

La tesi interpretativa più logica e plausibile pare essere dunque quella secondo cui la contribuzione è già stata considerata dall'ordinamento in sede di attribuzione del trattamento di disoccupazione (o simili) e l'ipotesi in questione costituisce soltanto una sorta di *prolungamento* di detto trattamento; prolungamento tuttavia condizionato al fatto che i due eventi non si collochino a distanza temporale troppo elevata (esattamente come accade per l'indennità di maternità ordinaria ai sensi dell'art. 24, comma 2 dlgs 151/01 che richiede non più di 60 giorni tra la fine del rapporto di lavoro e l'inizio della astensione).

Concludendo sul punto:

- la ricorrente ha lavorato almeno 3 mesi;
- in forza di detto lavoro ha maturato il diritto alla ASPI, che ha poi percepito;
- tra la cessazione di detta prestazione e il parto non è intercorso un periodo superiore alla durata del trattamento e comunque non superiore a 9 mesi.

Conseguentemente, la ricorrente rientra in pieno nell'ipotesi *sub b)* dell'art. 75.

La conclusione non cambia se si volesse anche aderire alla tesi dell'INPS - e dunque facendo riferimento a tre mesi "*di contribuzione*" come determinata dal DPCM (cioè 13 settimane) e non a tre mesi "*di attività*" - la conclusione non cambia.

L'INPS infatti inspiegabilmente pretende di applicare anche al caso b) il limite di 18 mesi antecedenti il parto che è previsto solo per il caso a). L'INPS arresta quindi il calcolo dei contributi utili al 18° mese antecedente il parto e dunque al 25.12.2012.

Ciò non ha alcun fondamento giuridico, posto che la questione 18-9 mesi si pone solo per il caso a) e non per il caso b) per il quale opera un diverso riferimento e, cioè, la perdita al "diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi di attività lavorativa...". Ciò che conta dunque è che le prestazioni già erogate (nel nostro caso, la disoccupazione con requisiti ridotti) derivino dallo svolgimento, per almeno tre mesi di attività lavorativa, senza che venga introdotto alcun limite temporale (se non quello che la disoccupazione consegna al lavoro).

Come detto, risulta dalla scheda anagrafica e dall'estratto contributivo prodotto che la signora ha lavorato dal 16.5.2012 al 20.5.2012; dal 11.8.2012 al 31.8.2012; dal 1.12.2012 al 31.12.2012 con un rapporto *part time* e contestualmente dal 1.12.2012 al 31.3.2013 con altro rapporto *part time*.

In forza di detti rapporti, la ricorrente ha maturato, antecedentemente al 25.12.2012 (termine *a quo* erroneamente considerata da INPS) 9 contributi utili al diritto e 5 contributi utili al calcolo.

Cumulati questi ultimi con i 10 contributi successivi al 25.12.2012 già riconosciuti dall'INPS, si raggiungono 15 settimane utili al calcolo.



In forza di tale contribuzione la ricorrente ha poi percepito, dal 7.4.2013 il trattamento previdenziale cui fa riferimento la lettera b) (disoccupazione a requisiti ridotti).

Pertanto, una volta chiarito che il lasso temporale è rispettato, il requisito sussiste anche nella ipotesi interpretativa invocata dall'INPS.

Decidendo in sede di rinvio, quindi, dev'essere confermata l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 9-10-2015 che ha dichiarato il carattere discriminatorio del diniego opposto dall'INPS alla domanda di assegno di maternità *ex art. 75 D.Lgs 151/2001 e*, per l'effetto, ha condannato l'INPS a versare alla ricorrente la somma di € 1.691,05 oltre interessi legali con decorrenza dalla data del deposito del ricorso al saldo effettivo.

In considerazione della sostanziale soccombenza dell'INPS all'esito dell'intero giudizio, le spese del grado di appello e di questa fase sono poste a carico dell'Istituto e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 8-3-2018, n. 37. Per quanto riguarda, invece, le spese del giudizio di legittimità, l'INPS è tenuta al versamento a favore dell'Erario delle relative spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, essendo stata per tale fase la sig.ra Shahini ammessa al beneficio del patrocinio alle spese dello Stato.

P.Q.M.

Decidendo in sede di rinvio, conferma l'ordinanza del Tribunale di Brescia del 9-10-2015;

condanna l'INPS al pagamento a favore di controparte delle spese del grado di appello e di questa fase liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, nonché al versamento a favore dell'Erario delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Milano, 5 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
(dott.ssa Carla Bianchini)

IL RELATORE
(dott. Giovanni Casella)



